



**Statuto sociale
(ex art. 2328 C.C.)**

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita la società per azioni denominata "ACQUEDOTTO POIANA S.p.A.".

Art. 2

(Sede)

La società ha sede legale in Cividale del Friuli. Essa, nei modi di legge, può istituire e sopprimere in Italia ed all'estero, sedi secondarie, stabilimenti, depositi, agenzie ed uffici sia amministrativi che di rappresentanza.

Art. 3

(Durata)

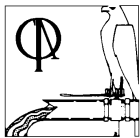
La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2052 (duemilacinquantadue) e può essere prorogata con le forme previste dalle leggi.

Art. 4

(Oggetto)

La società ha per oggetto le seguenti attività da esercitarsi nel rispetto della normativa vigente in tema di servizio pubblico locale:

- a) captazione, trattamento e distribuzione di acque potabili, industriali e ad uso agricolo, nonché la raccolta, la depurazione, il trattamento ed il riciclo delle acque reflue; il trattamento, smaltimento e commercializzazione dei fanghi; la raccolta ed il collettamento delle acque meteoriche;
- b) captazione, trattamento e distribuzione di acque irrigue e antincendio;
- c) gestione di risorse energetiche e distribuzione del calore; acquisto e distribuzione di gas metano, compresa la commercializzazione; produzione e distribuzione di energia elettrica;
- d) sfruttamento e commercializzazione delle acque oligominerali e utilizzo delle acque per la produzione di energia elettrica;
- e) servizi manutentivi in genere; quali illuminazione pubblica, strade, segnaletica, sistemi di segnalazione del traffico e verde pubblico;
- f) progettazione, direzione lavori, realizzazione e gestione di adduttrici per la distribuzione dell'acqua potabile ad uso civile, industriale ed agricolo; nonché la progettazione, direzione lavori, realizzazione e gestione di reti interne comunali di distribuzione; gestione del servizio esproprio per enti pubblici;
- g) progettazione, direzione lavori e gestione di impianti fognari ed impianti di depurazione delle acque reflue;
- h) progettazione, direzione lavori e gestione di impianti irrigui e per altri usi non potabili;



- i) progettazione, direzione lavori e gestione di impianti antincendio;
- j) partecipazione a e/o costituzione di società o consorzi o società consortili, anche miste con altri Enti pubblici e/o privati, ivi comprese le associazioni in partecipazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, anche nei servizi a rete correlati all'oggetto sociale o comunque compresi nei fini istituzionali di tali realtà strumentali;
- k) partecipazione a e/o costituzione di società, consorzi o società consortili (o associazioni in partecipazione), anche miste con altri enti pubblici e/o privati, per la produzione di materie prime ed accessori affini agli scopi sociali.

Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria e nazionale per le società a totale capitale pubblico soggette al controllo analogo secondo il modello delle società *In House* e previa acquisizione del vincolante parere favorevole del coordinamento dei soci espresso nelle forme di cui al regolamento previsto dall'art. 24 del presente statuto, la società può partecipare anche in via meramente finanziaria ad enti, a società, consorzi o società consortili (o associazioni in partecipazione), o concedere in appalto a terzi le attività ed i settori connessi o complementari ai servizi indicati nei commi precedenti del presente articolo.

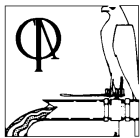
Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria e nazionale per le società a totale capitale pubblico soggette al controllo analogo secondo il modello delle società *In House* e previa acquisizione del vincolante parere favorevole del coordinamento dei soci espresso nelle forme di cui al regolamento previsto dall'art. 24 del presente statuto, la società può esercitare, nel rispetto delle leggi, la propria attività a richiesta di gestori/concessionari di servizi pubblici sul territorio degli enti locali. Inoltre, la società potrà realizzare e gestire le attività di cui al presente oggetto sociale direttamente, per conto, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, anche su richiesta di altri soggetti, siano essi enti pubblici o privati, anche non soci.

La sopracitata richiesta è possibile anche per il conseguimento parziale degli scopi previsti.

Possono essere previste, previa acquisizione del vincolante parere favorevole del coordinamento dei soci espresso nelle forme di cui al regolamento previsto dall'art. 24 del presente statuto, finalità diverse da quelle considerate, da svolgere con la medesima organizzazione di mezzi e di personale, senza ulteriori aggravii economici per gli enti soci. Alle medesime condizioni, la società può assumere la qualità di parte in contratti di rete finalizzati al perseguimento di programmi volti al raggiungimento di obiettivi strategici di innovazione e di competitività di cui agli artt. 3, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 e 42, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, e successive modifiche e integrazioni.

L'organo amministrativo autorizza, di volta in volta o in linea generale per attività omogenee determinando i relativi costi, l'effettuazione delle suddette attività.

La società può svolgere ogni altro servizio inerente la gestione del



ciclo integrato delle acque ed eventuali altri servizi di pubblica utilità, comprese attività e servizi di bonifica, difesa idraulica e riqualificazione ambientale ad essa conferiti dagli enti proprietari o affidati da altri soggetti pubblici o privati in virtù di specifici atti convenzionali, previo vincolante parere favorevole del coordinamento dei soci espresso nelle forme di cui al regolamento previsto dall'art. 24 del presente statuto.

La società è, in ogni caso, vincolata a svolgere la parte più importante della propria attività con i soci, ovvero con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dei soci medesimi. La società opera in modo tale che oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato sia effettuato con riferimento ai compiti ad essa affidati *In House Providing* nel territorio degli enti pubblici soci; la produzione eccedente rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento dei servizi pubblici svolti in affidamento diretto, secondo le norme ed i principi specificamente applicabili alle società *In House Providing*.

La società, in via strettamente strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere operazioni commerciali, immobiliari, e dal lato passivo finanziarie, rilasciare fidejussioni a terzi, assumere finanziamenti, mutui passivi e partecipazioni in altre società, imprese o entità associative in genere, aventi attività affini, connesse o complementari alle proprie; rimangono in ogni caso escluse le attività riservate previste dalla normativa speciale in materia finanziaria, bancaria e professionale.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Art. 5

(Capitale sociale)

Il capitale sociale nominale è di euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zerozero) rappresentante l'intero capitale sociale della società, diviso in numero 2.000.000 (duemilioni) azioni ordinarie, nominative indivisibili del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna.

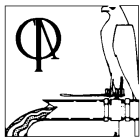
E' esclusa l'emissione di titoli azionari; la circolazione delle azioni è disciplinata dall'articolo 2355 C.C.

Art. 6

(Azioni)

Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dall'organo amministrativo, salvo il diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 C.C.



Art. 7

(Partecipazione esclusivamente pubblica)

Il capitale sociale può essere posseduto soltanto da enti pubblici territoriali o da società interamente partecipate da enti pubblici territoriali.

L'annotazione nel libro dei soci del trasferimento di azioni che comporti violazione del divieto di cui sopra deve essere rifiutata.

In nessun caso possono essere esercitati per le partecipazioni trasferite in violazione del presente articolo il diritto di voto e gli altri diritti sociali.

Qualora un socio intenda trasferire - in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito - le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle azioni di nuova emissione in caso di aumento del capitale sociale, deve comunicare la propria offerta all'organo di amministrazione, specificando se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto delle azioni, il nome del soggetto legittimato e disposto all'acquisto, le condizioni del trasferimento, il prezzo pattuito o - quando tale indicazione non sia possibile per la natura dell'atto di trasferimento - il valore in danaro che si intende attribuire alle azioni o ai diritti di opzione.

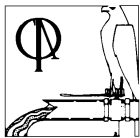
L'organo di amministrazione, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, valuta la sussistenza del requisito di cui al primo comma del presente articolo. Nel caso in cui tale requisito non sussista, l'organo di amministrazione non autorizza il trasferimento delle azioni o dei diritti di opzione, che, se compiuto, resterà inefficace verso la società e verso i soci. Se sussiste il requisito, l'organo di amministrazione autorizza l'atto e provvede a dare tempestivamente comunicazione dell'offerta a tutti i soci a mezzo raccomandata A.R., ovvero ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata risultanti dai pubblici registri.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, devono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata A.R. indirizzata all'organo di amministrazione ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata della società risultante dai pubblici registri, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.

L'organo di amministrazione, entro dieci giorni dal ricevimento, provvede a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo di lettera raccomandata A.R. ovvero ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata risultanti dai pubblici registri, delle proposte di acquisto pervenute.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita vengono attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

E' da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di azioni o di diritti di opzione idoneo a fare venire meno il requisito di cui al primo comma del presente articolo ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di azioni



effettuato in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi. E' altresì inefficace verso la società, e ne è fatto divieto di iscrizione nel libro soci, ogni atto che determini l'esercizio dei diritti derivanti dalle azioni da parte di soggetti diversi da enti pubblici soci.

In ogni caso tutte le azioni che, a qualunque titolo o causa, dovessero essere intestate a soggetti diversi da quelli di cui al primo comma del presente articolo, verranno riscattate dalla società o dai soci, ai sensi dell'art. 2437 sexies cod. civ.

Titolo III

ASSEMBLEA

Art. 8

(Azionisti)

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche non intervenuti o dissenzienti.

Art. 9

(Convocazione)

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo, mediante avviso inviato ai soci, agli amministratori e ai sindaci a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o telefax o posta elettronica certificata o altri mezzi che garantiscano la prova del ricevimento, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

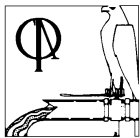
Quando si tratta di deliberare sulla nomina di amministratori e/o sindaci mediante voto di lista, l'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà essere inviato almeno trenta giorni prima della data prevista per l'adunanza, a norma e con le modalità dell'art. 4 del D.L. 31 maggio 1994 n. 332 convertito in legge 20 luglio 1994 n. 474.

In mancanza delle formalità suddette, ai sensi dell'art. 2366, ultimo comma, C.C., l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tali ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria verrà altresì convocata, ai sensi dell'art. 2367 C.C., qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un cinquantesimo del capitale sociale, i quali dovranno indicare nella richiesta gli argomenti da trattare.

Art. 10

(Competenze)



L'assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

L'assemblea si riunisce in sede straordinaria nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea ordinaria, nel rispetto di quanto stabilito dal Coordinamento dei soci di cui al Regolamento previsto dall'art. 24 del presente statuto, ha competenza in tutte le deliberazioni a questa riservate dalla legge, sulla nomina dell'amministratore unico ovvero dei componenti del consiglio di amministrazione e del Presidente del consiglio di amministrazione nonché sulla determinazione del loro compenso.

L'assemblea autorizza inoltre, nel rispetto di quanto stabilito dal Coordinamento dei soci di cui al Regolamento previsto dall'art. 24 del presente statuto, il compimento dei seguenti atti, ferma in ogni caso la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti, ai sensi dell'art. 2364, comma primo, n. 5), C.C.:

- a) sulla cessione e sulla dismissione di rami d'azienda per l'esercizio dei servizi pubblici affidati;
- b) sulle operazioni di cessione o dismissione di partecipazioni in società controllate o collegate;
- c) sull'acquisto di partecipazioni societarie.

L'assemblea esprime inoltre, entro il mese di marzo di ogni anno, il proprio parere sul bilancio preventivo annuale e sulla relazione pertinente i presidi eventualmente adottati ad integrazione degli strumenti di governo societario, sul piano industriale e su altri eventuali documenti di tipo programmatico, predisposti dall'organo amministrativo prima della deliberazione di approvazione da parte dell'organo amministrativo stesso.

Art. 11

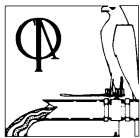
(Intervento e voto)

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

L'intervento in assemblea può avvenire anche tramite mezzi di audioconferenza, teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi dell'art. 2372 C.C..

Qualora la delega sia conferita tramite documento informatico, la notifica della suddetta delega alla Società potrà essere effettuata mediante l'utilizzo dell'indirizzo istituzionale di posta elettronica



certificata.

Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto.

Al presidente dell'assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.

Art. 12

(Presidenza e segreteria)

Le assemblee saranno presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico; in caso di assenza o di loro impedimento la presidenza è assunta, nell'ordine, dal vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal membro del consiglio più anziano in età o da altra persona scelta di volta in volta dall'assemblea.

Il segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato dagli intervenuti, su proposta del presidente dell'assemblea. Di ogni assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Art. 13

(Costituzione e deliberazioni)

L'assemblea ordinaria si costituisce e delibera a norma di legge.

L'assemblea straordinaria delibera sia in prima sia in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Titolo IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 14

(Numero degli amministratori)

La società è amministrata:

- a) da un amministratore unico,
- b) o da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri.

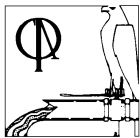
Art. 15

(Nomina degli amministratori)

L'assemblea per la nomina degli amministratori viene convocata come previsto dall'art. 9 del presente statuto.

L'assemblea, tenendo conto della volontà dei soci manifestata in sede di Coordinamento dei soci di cui al Regolamento previsto dall'art. 24 del presente statuto, delibera preliminarmente se la società debba essere amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, determinando in quest'ultimo caso il numero dei suoi componenti e nomina gli amministratori.

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 231, in esecuzione della legge 12 luglio 2011, n. 120, la nomina del Consiglio di Amministrazione dovrà essere effettuata, secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentativo ottenga almeno il numero



dei componenti previsto dalla normativa vigente.

Gli amministratori devono possedere i requisiti stabiliti da specifiche disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti ivi compresi quelli di onorabilità, professionalità e autonomia.

Art. 16

(Altre disposizioni)

L'organo amministrativo dura in carica da uno (1) a tre (3) esercizi sociali ed è rieleggibile.

Nel caso di nomina di un consiglio di amministrazione, qualora vengano a mancare uno o più amministratori si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 C.C. tenendo conto della volontà dei soci manifestata in sede di Coordinamento dei soci di cui al Regolamento previsto dall'art. 24 del presente statuto.

Il direttore generale in caso di amministratore unico, o ciascuno degli amministratori rimasti in carica, provvederà senza ritardo alla convocazione dell'assemblea degli azionisti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora venga a mancare per qualsiasi causa la maggioranza degli amministratori in carica, si intende decaduto l'intero consiglio di amministrazione, onde dovrà provvedersi, senza ritardo, ad opera del collegio sindacale, alla convocazione dell'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori, tenendo conto della volontà dei soci manifestata in sede di Coordinamento dei soci di cui al Regolamento previsto dall'art. 24 del presente statuto.

La carica di amministratore unico, ovvero di componente del consiglio di amministrazione, non può essere ricoperta da dipendente delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla disciplina normativa e regolamentare.

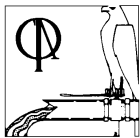
Al consiglio di amministrazione sono riconosciuti tutti i più ampi poteri di amministrazione sia ordinaria sia straordinaria della società, da esercitarsi nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto (in particolare le determinazioni del Coordinamento dei soci di cui al Regolamento previsto dall'art. 24 dello statuto stesso), salvo quanto espressamente riservato per legge all'assemblea e ferme le possibili limitazioni stabilite dall'assemblea al momento della nomina.

All'amministratore unico, se nominato, spettano gli stessi poteri riconosciuti al consiglio di amministrazione, da esercitarsi nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto (in particolare le determinazioni del Coordinamento dei soci di cui al Regolamento previsto dall'art. 24 dello statuto stesso), salvo quanto espressamente riservato per legge all'assemblea e ferme le possibili limitazioni stabilite dall'assemblea al momento della nomina.

Art. 17

(Cariche sociali)

L'amministratore unico o il presidente, scelto tra i consiglieri d'amministrazione, sono nominati dall'assemblea ordinaria, tenendo conto



della volontà dei soci manifestata in sede di Coordinamento dei soci di cui al Regolamento previsto dall'art. 24 del presente statuto.

Il vice presidente è nominato dal consiglio di amministrazione. La carica di vice Presidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

La firma del vice presidente costituisce prova dell'assenza o impedimento del presidente.

Il consiglio può inoltre nominare:

- a) un solo amministratore delegato, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove previamente autorizzata dall'assemblea, conferendogli proprie attribuzioni;
- b) un direttore generale scelto anche al di fuori dei propri membri attribuendogli i relativi poteri;
- c) un segretario scelto anche al di fuori dei propri membri.

Art. 18

(Deleghe e attribuzioni)

L'amministratore unico può nominare procuratori determinandone i poteri e i limiti di firma o mandatarî per determinate operazioni e per una durata limitata nel tempo. La medesima facoltà spetta, ove istituito, al consiglio di amministrazione, delegando anche persone non facenti parte del consiglio di amministrazione quali dirigenti o dipendenti. Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni, escluse quelle espressamente riservate per legge o dal presente statuto alla sua competenza, ai sensi, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 2381 C.C., e nel rispetto dell'art. 11, comma nono, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalle società e dalle sue controllate.

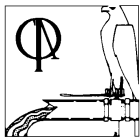
Non sono delegabili, oltre a quelli che la legge riserva inderogabilmente al consiglio stesso, le decisioni sui seguenti atti:

- a) i piani di programma annuali e pluriennali e i budget di esercizio;
- b) la politica generale degli investimenti e dei prezzi;
- c) la nomina, sospensione e licenziamento del direttore generale;
- d) le convenzioni e gli accordi con i soggetti di diritto pubblico per l'accettazione e la modifica di contratti di servizio;
- e) l'assunzione di mutui;
- f) l'acquisto e la vendita di beni immobili e le operazioni immobiliari di importo superiore a euro 100.000,00.= (centomila virgola zerozero).

Art. 19

(Convocazione del consiglio)

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente di propria iniziativa, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli amministratori o del collegio sindacale, ovvero su istanza del Coordinamento dei soci di cui al Regolamento previsto dall'art. 24 del presente statuto; in caso di assenza ovvero di impedimento del



presidente, il consiglio di amministrazione è convocato dal vice presidente.

La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno tre (3) giorni prima dell'adunanza, tramite raccomandata o telegramma spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi ovvero all'utenza telefonica per la convocazione a mezzo facsimile o all'indirizzo di posta elettronica, anche certificata, espressamente indicato da ciascun amministratore e sindaco.

In mancanza delle suddette formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

Art. 20

(Deliberazioni del consiglio di amministrazione)

Le adunanze del consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal presidente della riunione e dal segretario.

Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da un notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

Nel caso di nomina dell'amministratore unico le sue decisioni sono riportate nel libro verbali del consiglio di amministrazione.

Art. 21

(Compensi e rimborsi spese)

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti.

E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ai componenti gli organi sociali.

E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Titolo V

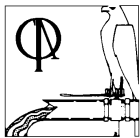
RAPPRESENTANZA LEGALE

Art. 22

(Presidente - Amministratore delegato - Amministratore Unico)

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente.

In caso di nomina di un amministratore unico la rappresentanza della società spetta all'amministratore unico.



Agli altri amministratori compete la rappresentanza nei limiti loro delegati dal consiglio di amministrazione.

Per il compimento di alcune attività può essere, dal consiglio di amministrazione, attribuita mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata la rappresentanza della società anche al direttore generale, se nominato.

La stessa facoltà spetta all'amministratore unico.

Titolo VI

COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE

Art. 23

(Collegio sindacale - controllo contabile)

Il collegio sindacale si compone del presidente e di due sindaci effettivi.

Essi sono nominati ai sensi di legge tenendo conto della volontà dei soci manifestata in sede di Coordinamento dei soci di cui al Regolamento previsto dall'art. 24 del presente statuto.

Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Il collegio rimane in carica per un periodo non superiore a tre (3) esercizi sociali e può essere riconfermato. L'assemblea stabilisce gli emolumenti del presidente e dei sindaci effettivi.

I componenti del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti richiesti per la nomina ai sensi degli artt. 2397 e 2409 bis, terzo comma, ultima parte, C.C.

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 231, in esecuzione della legge 12 luglio 2011, n. 120, la nomina del Collegio Sindacale dovrà essere effettuata, secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentativo ottenga almeno il numero dei componenti previsto dalla normativa vigente.

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da un revisore legale dei conti ovvero da una società di revisione legale in possesso dei requisiti di legge.

L'incarico della revisione legale, su proposta motivata del collegio sindacale e tenendo conto della volontà dei soci manifestata in sede di Coordinamento dei soci di cui al Regolamento previsto dall'art. 24 del presente statuto, è conferito dall'assemblea ordinaria dei soci, la quale approva anche il compenso.

Titolo VII

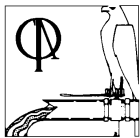
CONTROLLO DEI SOCI

Art. 24

(Diritti di controllo dei soci)

I soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi della normativa comunitaria e nazionale per le società soggette a controllo analogo secondo il modello delle società *In House*, mediante l'assemblea dei soci, la nomina degli organi sociali come stabilita dal presente statuto e secondo le modalità determinate con apposito regolamento dall'assemblea dei soci che disciplina il Coordinamento dei soci di Acquedotto Poiana S.p.A.

Le deliberazioni del Coordinamento dei soci di Acquedotto Poiana S.p.A. costituiscono esercizio del c.d. controllo analogo congiunto ai sensi



di legge e devono essere recepite, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi della società.

Le disposizioni del presente statuto relative alla conformazione *In House* della società possono essere oggetto di abrogazioni, modifiche o integrazioni esclusivamente previa deliberazione del Coordinamento dei soci di Acquedotto Poiana S.p.A.

Titolo VIII BILANCIO E UTILI

Art. 25

(Esercizio sociale)

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 26

(Distribuzione degli utili)

L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue:

- a) il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

Titolo IX SCIoglimento

Art. 27

(Scioglimento)

Per la liquidazione e lo scioglimento della società si osservano le norme di legge.

Titolo X DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28

(Foro competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in rapporti fra la società e i soci e i componenti gli organi sociali il foro competente è esclusivamente quello di Udine.

Art. 29

(Rinvio)

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge.